

comma, lettera p), della Costituzione, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

Tale quadro normativo crea problematiche interpretative che, comunque, non possono prescindere dalla necessità di garantire l'unitarietà del sistema catastale nazionale, quale principio fondamentale dell'ordinamento, per un sistema tributario più equo e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale; tali principi sono peraltro riaffermati anche negli atti di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale del Ministro dell'economia e delle finanze e ribaditi, da ultimo, anche nel recente disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale (A.C. 5291).

Si evidenzia infine che, per assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità e interoperabilità applicativa delle banche dati, i comuni dovranno necessariamente utilizzare le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze²³.

8.4. Le attività ad "alta valenza fiscale" svolte dall'Agenzia

Di particolare rilievo sono le attività c.d. ad "alta valenza fiscale" disposte nel tempo dal Legislatore e svolte dall'Agenzia per il censimento di edificazioni o di variazioni edilizie che non sono state dichiarate in catasto.

La finalità fiscale è quella di recuperare la base imponibile immobiliare "occultata" in ragione della mancata corrispondenza della situazione reale con quanto dichiarato in catasto.

8.4.1. Gli immobili che non risultano dichiarati al Catasto (cosiddetti immobili fantasma)

L'attività di censimento degli immobili mai dichiarati in catasto, i cosiddetti "immobili fantasma", ha coinvolto e sta coinvolgendo l'Agenzia del territorio in modo significativo, soprattutto in relazione all'attribuzione della "rendita presunta" agli immobili individuati, per i quali i soggetti interessati non hanno provveduto spontaneamente ad effettuare i previsti aggiornamenti catastali.

Come è noto, attraverso un processo basato sulla sovrapposizione delle ortofoto aeree ad alta risoluzione alla cartografia catastale è stato possibile individuare oltre 2.200.000 particelle del Catasto terreni (2.228.143), nelle quali si è constatata la presenza di potenziali fabbricati non presenti nelle banche dati catastali.

Al 30 aprile 2011, l'accertamento era stato completato per oltre un milione di particelle (1.065.484) attraverso l'adempimento spontaneo dei contribuenti e, in minor misura, attraverso le attività condotte direttamente dal personale dell'Agenzia.

A partire dal 3 maggio 2011 è stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati presenti sulle rimanenti particelle (1.162.659). Con l'impegno di circa 1.000 tecnici dell'Agenzia, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi sul territorio per verificare la sussistenza dell'obbligo di accatastamento.

²³ D'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Nel frattempo, molti proprietari di immobili da regolarizzare, sensibilizzati dalla costante presenza sul territorio dei tecnici dell’Agenzia, hanno provveduto a presentare atti di aggiornamento catastale anche dopo la scadenza del termine stabilito dalla normativa al 30 aprile 2011.

In sintesi, alla data del 31 dicembre 2011, erano state identificate e pubblicate 2.228.143 particelle. Di queste ne risultavano trattate complessivamente tra adempimenti spontanei e attribuzione di rendita presunta 1.859.479, di cui 893.675 erano le particelle con fabbricati ai quali era stata attribuita la rendita (definitiva o presunta); 856.846 erano le particelle che non richiedevano accatastamento; 108.958 erano le particelle non visualizzabili, per le quali erano necessarie ulteriori verifiche, anche in collaborazione con i comuni. Risultavano, infine, in corso di trattazione 368.664 particelle.

Questa azione di regolarizzazione dei fabbricati mai dichiarati ha un effetto significativo sul recupero dell’evasione fiscale nel comparto.

Il Dipartimento delle finanze ha stimato che la maggiore rendita iscritta in atti determini un maggiore gettito quantificabile: a) in circa 356 milioni di euro ai fini IMU; b) in circa 110 milioni di euro ai fini dell’imposta sui redditi (IRPEF e cosiddetta “Cedolare secca”); c) in circa 6 milioni di euro ai fini dell’imposta di registro sui canoni di locazione, per un gettito stimato complessivo, erariale e locale, pari a circa 472 milioni di euro.

Nel corso del 2012 è stata ultimata la trattazione delle particelle individuate, con il seguente resoconto complessivo sull’attività: a) particelle verificate in sopralluogo pari a circa 795.000; b) particelle su cui ricadono immobili ai quali è stata attribuita la rendita presunta circa 365.000; c) particelle con immobili “non visualizzabili”, le quali richiedono ulteriori verifiche anche in collaborazione con i comuni, pari a circa 159.000.

Si deve inoltre tener conto che la normativa vigente prevede il recupero delle imposte per gli anni precedenti e ciò andrà a produrre un ulteriore considerevole recupero di gettito fiscale in termini di accertamenti e ruoli.

Per rendere possibile tale recupero, nel mese di aprile 2012 è stata avviata la fornitura all’Agenzia delle entrate, per i conseguenti controlli, dei dati relativi alle dichiarazioni di accatastamento presentate spontaneamente dai cittadini e di quelli relativi alle rendite presunte attribuite dall’Agenzia.

Su questo progetto hanno collaborato con l’Agenzia del territorio l’AGEA, il Corpo forestale dello Stato, l’Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e gli altri organi di polizia. Occorrerebbe, tuttavia, una maggiore collaborazione anche da parte degli Enti territoriali, e in particolare dei comuni, soprattutto in considerazione dei benefici che questa attività di aggiornamento del catasto potrebbe portare proprio alla fiscalità locale.

L’Agenzia, in diverse occasioni, ha già sensibilizzato in tal senso l’ANCI e direttamente gli Enti territoriali sulla necessità che sia rafforzata questa collaborazione.

Nel corso della propria indagine la Commissione ha rilevato come permangono ancora diverse criticità. In particolare, l’articolo 5-bis del decreto-legge del 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede che l’Agenzia, in considerazione dell’elevato numero di operazioni necessarie per l’attribuzione della rendita presunta, notifichi e relativi atti mediante affissione all’Albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili.

È, tuttavia, emerso che molti Enti locali hanno difficoltà nella gestione della posta elettronica certificata. Tale circostanza, unita al fatto che alcuni comuni manifestano analoghe criticità relative alla disponibilità degli Albi *on line*, ha costituito un serio problema per la trasmissione degli elenchi degli avvisi di accertamento da notificare che, spesso, si sono dovuti recapitare con altre modalità presso le sedi comunali.

Atteso che le attività di accertamento in argomento, con la conseguente trasmissione della documentazione da pubblicare all'Albo pretorio, assumono carattere periodico, la circostanza segnalata è rilevante per le conseguenze sulla tempestività e sull'efficacia delle operazioni descritte.

Inoltre, l'Agenzia ha richiesto ai comuni, alle province e alle regioni di operare una puntuale verifica per il riscontro di una serie di immobili che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati in catasto e la cui intestazione appare riferibile a questi Enti.

Al riguardo, si sottolinea che i risultati raggiunti nell'attività di regolarizzazione degli immobili non dichiarati al Catasto sono stati resi possibili per effetto di soluzioni organizzative e di tecnologie innovative mai utilizzate precedentemente, che hanno consentito una capillare attività di recupero fiscale nel settore immobiliare.

Va, infine, ricordata anche la fattiva collaborazione prestata dagli Ordini professionali che, in alcune province, hanno partecipato, gratuitamente, alle attività di sopralluogo delle particelle fotoidentificate.

8.4.2. L'attribuzione di una superficie convenzionale alle unità immobiliari prive di planimetria catastale ai fini della TARES.

Nell'ambito di questa significativa attività di aggiornamento delle informazioni esistenti in catasto che l'Agenzia del territorio sta ormai conducendo da alcuni anni, di particolare rilievo è anche quella volta ad attribuire, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, una superficie convenzionale alle unità immobiliari prive di planimetria catastale ai fini della TARES.

Con tale disposizione, che integra la formulazione dell'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si è, infatti, previsto che l'Agenzia, in sede di prima applicazione, proceda all'attribuzione di una "superficie convenzionale" alle unità immobiliari prive di planimetria e a quelle mai dichiarate in catasto, alle quali, di recente, è stata attribuita una rendita presunta.

La determinazione della "superficie convenzionale" consentirà l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche alle unità immobiliari sopra descritte, per le quali lo stesso dovrà essere corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Si ricorda, infine, che sono stati modificati nel 2012 anche i criteri per il riconoscimento dei requisiti per le ruralità degli immobili ai fini fiscali, ponendo in capo all'Agenzia nuove attività di verifica e di controllo da condurre con la collaborazione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate.

8.5. *L'Anagrafe Immobiliare Integrata*

L'Anagrafe Immobiliare Integrata (AII) è una nuova infrastruttura informativa che, nel rispetto delle norme vigenti, si prefigge di utilizzare e integrare i dati gestiti dall'Agenzia del territorio (catastali e di pubblicità immobiliare), nati e storicamente gestiti in forma separata.

Il primo riferimento normativo che riguarda l'AII si trova nel D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che, all'articolo 64, assegna all'Agenzia del territorio “il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale e alle trascrizioni e iscrizioni in materia di diritti sugli immobili”. Viene, inoltre, stabilito il principio fondamentale di collaborazione con gli Enti locali al fine di “favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio”.

Il concetto di integrazione è stato successivamente rafforzato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che, al comma 1 dell'articolo 19, stabilisce, proprio con riferimento all'articolo 64 del D.lgs. n. 300 del 1999, l'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata dalla data del 1° gennaio 2011, gestita dall'Agenzia del territorio, e l'avvio delle idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto.

In particolare, si specifica che l'Anagrafe immobiliare integrata “attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali”.

Nei commi successivi è anche stabilito il principio per i comuni dell'accesso gratuito all'Anagrafe immobiliare integrata, e della piena accessibilità e interoperabilità applicativa relativamente ai dati catastali, sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche.

Al comma 3 si prevede, inoltre, l'introduzione di un nuovo documento denominato “attestazione integrata ipotecario-catastale”, strettamente legato alla nuova infrastruttura informativa, e la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi.

Le norme che stabiliscono e disciplinano l'attivazione della nuova infrastruttura, che rafforza ulteriormente i legami esistenti tra le banche dati catastali (censuaria, cartografica e planimetrica), della pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio del mercato immobiliare, mutano radicalmente la prospettiva in cui l'Agenzia si è fino ad oggi posta di fronte al proprio patrimonio informativo. Si passa, cioè, da un'integrazione *ex post* delle informazioni, aggiornate sulla base delle dichiarazioni presentate dall'utenza, ad un'integrazione *ex ante* dei dati che fanno direttamente riferimento a “documenti originanti” le mutazioni.

Ciò dovrebbe consentire all'Agenzia di fornire servizi di alta qualità a supporto del sistema tributario, attraverso l'accertamento e la valutazione integrata dei dati.

Obiettivo primario dell'AII è dunque quello di fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare generale e locale, per individuare correttamente oggetto e soggetto di imposta.

L'AII nasce con una forte “vocazione” fiscale, poiché ha l'obiettivo primario di diventare lo strumento fondamentale per la fiscalità immobiliare, erariale e locale, in grado di individuare correttamente, attraverso la completa integrazione di tutte le banche dati disponibili presso l'Agenzia, oggetto e soggetto di imposta, con la prospettiva di fornire servizi di alta qualità a supporto del sistema tributario.

Prima dell'avvio di questo progetto, al di là di qualche integrazione di processo, i diversi mondi, quello del catasto censuario e cartografico, della pubblicità immobiliare e dell'osservatorio del mercato immobiliare, procedevano in modo sostanzialmente autonomo, ancorché i processi di aggiornamento venissero comunque portati a termine, anche in presenza di incoerenze e disallineamenti, e i servizi erogati fossero rigidamente distinti.

L'AII si pone l'obiettivo di descrivere compiutamente gli immobili e i loro legami con diritti e soggetti, garantendone il costante aggiornamento, attraverso l'integrazione nativa dei dati e dei processi di aggiornamento di cui dovrà essere assicurata la consistenza intrinseca. L'AII deve, altresì, rispondere al bisogno di conoscenza dei fenomeni di interesse dell'Agenzia e dell'intero sistema della fiscalità. Per questo motivo, i dati devono essere organizzati in modo da permettere prioritariamente la "costruzione" delle informazioni rilevanti ai fini fiscali.

Ma l'AII può anche diventare il luogo in cui altri enti della pubblica amministrazione possono rappresentare i fenomeni di loro interesse connessi agli immobili.

Al di là della sua "vocazione" fiscale, l'AII può quindi diventare la "piattaforma" su cui realizzare non solo i nuovi servizi integrati ai fini fiscali, ma anche altri servizi che potranno essere richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

8.5.1. I sottosistemi dell'anagrafe immobiliare integrata: la Banca Dati Integrata e il Sistema Integrato del Territorio.

L'Anagrafe Immobiliare Integrata è logicamente suddivisa in due sottosistemi convenzionalmente denominati Banca Dati Integrata (BDI) e Sistema Integrato del Territorio (SIT), che l'Agenzia intende sviluppare con due specifici progetti, tra loro strettamente connessi.

La Banca Dati Integrata è l'archivio centralizzato che, integrando le banche dati catastali e di pubblicità immobiliare, consente di individuare i soggetti titolari dei diritti reali sugli immobili censiti in catasto, mediante il confronto e il riscontro, nelle due banche dati, dei titoli da cui hanno origine le intestazioni.

La componente BDI ha l'obiettivo di costituire l'anagrafe dei titolari di diritti reali sugli immobili, mediante la ricerca degli atti da cui hanno origine le intestazioni in catasto e il loro confronto con i registri di riferimento e, in primo luogo, con quelli della pubblicità immobiliare.

L'intestazione di un immobile viene modificata per effetto di atti legali (negoziali, giudiziali, amministrativi) o delle denunce degli eredi nel caso delle successioni. L'affidabilità delle intestazioni riportate nella banca dati dell'Agenzia del territorio è funzione della riferibilità certa e della coerenza con l'atto legale o la denuncia da cui derivano, che devono essere presenti in un pubblico registro.

La validità dell'intestazione all'attualità può essere assicurata attraverso la verifica che non esistono, nei pubblici registri, atti che modificano la situazione dei beni o dei soggetti, con riferimento ad eventi successivi rispetto alla data dell'atto che ha originato l'intestazione medesima.

Non bisogna dimenticare che, nel contesto dell'AII, il concetto di validità dell'intestazione di un immobile è vista soprattutto ai fini fiscali.

In questa fase, pertanto, è importante identificare correttamente il soggetto di imposta, più che asseverare l'effettiva titolarità dei diritti reali sugli immobili.

In prospettiva futura, la coerenza delle intestazioni dovrà essere ricercata non solo con gli atti dei pubblici registri immobiliari, ma, in funzione della natura dei documenti che determinano le variazioni delle intestazioni, con il registro delle imprese, i registri di stato civile e l'archivio anagrafico.

Il Sistema Integrato del Territorio, che è l'altra componente strumentale dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, deve curare l'aggiornamento delle informazioni sugli immobili censiti in catasto, garantendo, attraverso i suoi processi, la piena e corretta correlazione con i soggetti gestiti nella BDI.

La componente Sistema Integrato del Territorio (SIT) ha l'obiettivo di costituire il catalogo nazionale degli immobili, permettendo la corretta localizzazione sullo spazio geografico di ciascun immobile censito in catasto e integrandone le informazioni identificative, tecniche, censuarie e reddituali ai fini fiscali, nonché il valore commerciale calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare.

Al SIT sono affidati i compiti di tracciare il "ciclo di vita del territorio" e di gestire in modo integrato i processi interni all'Agenzia con lo scopo ultimo di contribuire in modo determinante alla realizzazione del sistema integrato di conoscenze sul territorio indicato nell'articolo 64 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Per realizzare un sistema concretamente efficiente ed efficace non si può prescindere da una corretta rappresentazione del territorio. La realizzazione del SIT deve, quindi, essere colta come una grande opportunità per costruire una rappresentazione cartografica più aderente alla realtà fisica territoriale.

Il SIT descrive gli immobili sul territorio in una determinata posizione (posizione assoluta), in relazione con altri oggetti simili (posizione relativa), indicandone il possesso da parte di determinati soggetti.

Gli immobili sono oggetti che hanno forma, dimensioni e caratteristiche (fisiche, economiche e giuridiche) proprie e certe, ma mutevoli nel tempo.

Le caratteristiche spaziali di un immobile vengono definite o modificate per cause naturali (ad esempio, nuove delimitazioni del demanio marittimo a causa della variazione della linea di costa) o per trasformazioni operate dall'uomo.

Si può affermare che l'affidabilità delle informazioni sui beni immobili, presenti nel SIT, è funzione della riferibilità certa e della coerenza con i documenti tecnici predisposti nell'ambito dei processi di trasformazione del territorio generalmente riscontrabili presso gli enti della pubblica amministrazione cui fanno capo tali processi. I dati necessari all'aggiornamento delle informazioni d'interesse per l'Agenzia del territorio sono in genere derivabili da tali documenti tecnici.

Per eseguire la "quadratura e il controllo" delle informazioni registrate rispetto alla realtà territoriale, il SIT si basa anche sulle informazioni conseguite direttamente dall'Agenzia nelle attività di monitoraggio delle trasformazioni edilizie sul territorio (accertamento).

In generale, ai fini fiscali è necessario innanzitutto identificare correttamente l'oggetto su cui applicare l'imposta, più che asseverare la piena legittimità della sua esistenza; per questo motivo è sufficiente, ad esempio, individuare la presenza di un fabbricato piuttosto che assicurarsi che la sua costruzione sia stata regolarmente autorizzata (fabbricati fantasma).

L'elemento minimo per inventariare gli oggetti immobiliari è la particella catastale e, in ottica AII, il suo perimetro rappresenta il confine entro cui diritti certi vengono esercitati da soggetti certi. La particella, o più genericamente l'immobile,

diventa perciò l'elemento "cerniera" fra BDI e SIT e costituisce l'elemento di base dell'AII.

Nell'AII non può esistere un atto che citi un'entità geometrica catastale inesistente e non può essere costituita una entità geometrica catastale senza l'indicazione degli atti in base ai quali i soggetti dichiaranti hanno assunto il diritto sul bene immobile.

8.5.2. Il piano di attivazione dei nuovi servizi.

L'obiettivo fondamentale dell'Anagrafe Immobiliare Integrata da raggiungere a regime, e che potrà consentire la piena efficacia dei servizi previsti, è quello di far diventare l'immobile la chiave fondamentale di correlazione biunivoca fra il SIT e la BDI.

Ciò consentirà di individuare la posizione geografica dell'immobile partendo dalla consultazione della BDI e, viceversa, arrivare a definire i diritti sull'immobile, identificato attraverso la navigazione geografica dello stesso, pervenendo così ad un completo sistema di informazione integrata.

Occorre evidenziare che, finora, i servizi erogabili sono necessariamente riconducibili alla consultazione di più banche dati (cartografica, censuaria di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, di pubblicità immobiliare, dei valori immobiliari) e all'attività di analisi e confronto dei dati, svolta dal soggetto interessato, al fine di pervenire all'integrazione delle informazioni richieste.

I vantaggi futuri per l'utenza sono rappresentati dalla possibilità di ottenere tutte le informazioni disponibili sul fabbricato, sull'immobile, sui soggetti e sui diritti, partendo da una delle possibili modalità di consultazione delle banche dati (per immobile, per soggetto, per indirizzo o per posizione geografica).

L'Agenzia del territorio sta operando per superare le criticità tuttora presenti che sono destinate, con il tempo e con l'immissione costante di informazioni e relazioni fra i dati sempre più attendibili, a ridursi, incrementando la qualità dei futuri servizi e la completezza delle risposte attese.

Il percorso con cui l'Agenzia intende perseguire l'efficace implementazione dell'AII prevede un piano di attivazione progressiva dei nuovi servizi.

Occorre premettere che l'attivazione dei servizi dovrà essere graduale in funzione dei livelli di qualità e integrazione raggiunti, nelle singole realtà territoriali, e delle tipologie di utenti di riferimento.

Nel corso del 2012 è stata avviata la realizzazione: a) dei servizi di fornitura dati massivi per i comuni e gli enti della fiscalità, contenenti anche la segnalazione dei livelli di qualità e di integrazione delle informazioni; b) dell'attestazione integrata; c) del nuovo sistema informatico a supporto del SIT.

Il primo passo per l'attivazione dei nuovi servizi sull'AII riguarda l'apertura delle funzioni di consultazione ai comuni, che è legata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

In parallelo, l'Agenzia ha recentemente avviato la sperimentazione del servizio di consultazione della banca dati integrata, cosiddetto servizio di consultazione integrata.

Tale sperimentazione è stata attivata su 117 comuni, scelti in base a valutazioni tecniche, connesse all'attuale livello di integrazione tra le informazioni catastali e di pubblicità immobiliare.

In questo gruppo di comuni, che complessivamente rappresenta il 12 per cento del patrimonio immobiliare urbano nazionale, figurano diversi capoluoghi di provincia, tra i quali, solo per citarne alcuni, Torino, Bologna, Padova, Vicenza, Viterbo, Pescara e Lecce.

Il nuovo servizio di "consultazione integrata", che sarà reso disponibile all'interno del sistema telematico SISTER e che sarà accessibile grazie ad un apposito profilo autorizzativo, consentirà di navigare sui dati alfanumerici e potrà quindi essere richiesto a partire da almeno una delle seguenti informazioni: a) dati identificativi completi o parziali (consultazione per immobile); b) dati anagrafici o codice fiscale (consultazione per soggetto); c) indirizzo dei fabbricati (consultazione per indirizzo).

Nel caso in cui l'interrogazione riguardi un immobile del quale sia noto l'identificativo catastale, ancorché parziale, selezionando il comune, il tipo di catasto, il foglio e la particella, il sistema fornirà un elenco degli immobili che rispondono ai criteri della ricerca; in tale lista è evidenziato, per ciascuno di essi, se l'immobile è conosciuto nella banca dati catastale, in quella ipotecaria o in entrambe.

Selezionando uno degli immobili presenti in questo elenco può essere chiesta la consultazione integrata. Il risultato è un documento sul quale sono indicati: a) l'identificativo dell'immobile selezionato; b) l'identificativo dell'immobile originario dell'attuale, se presente; c) gli intestatari dell'immobile; d) i dati catastali del bene: categoria, consistenza e rendita; e) l'eventuale informazione che non risultano, in Pubblicità immobiliare, atti traslativi successivi a quello indicato.

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata con riguardo ad una "persona fisica", indicando cognome e nome si ottiene una lista di omonimi. Si seleziona, dunque, quello desiderato e viene richiesta la lista degli immobili di cui il soggetto è intestatario in uno specifico comune. Selezionando l'immobile (individuato dai suoi identificativi castali, foglio, Particella e Subalterno), si ottiene una schermata dalla quale si può verificare la presenza dell'immobile nella banca dati catastale e in quella di pubblicità immobiliare. Si può dunque richiedere la "consultazione integrata" e il documento ottenuto evidenzierà gli intestatari e le relative quote di proprietà, i dati dell'atto da cui risulta la situazione descritta, nonché i dati della relativa trascrizione e quelli della voltura catastale e delle modalità con cui quest'ultima è stata eseguita (automatica o meno).

Dal documento si può, inoltre, dedurre la tipologia dell'immobile e la sua consistenza. Anche in questo caso è presente l'eventuale informazione che non risultano atti con effetti traslativi, trascritti successivamente in Pubblicità Immobiliare.

8.6. Il contrasto all'evasione ed elusione fiscale in campo immobiliare

Il potenziamento del contrasto all'evasione ed elusione fiscale in campo immobiliare, ancorché sia garantita dalle attuali soluzioni tecnologiche l'accessibilità alle informazioni catastali e ipotecarie da parte di altri organismi statali e territoriali, richiede ancora un miglioramento della qualità delle banche dati e il loro completamento con informazioni attualmente non disponibili ma, soprattutto, un crescente livello di fruibilità delle stesse e la realizzazione di servizi informatici evoluti.

A tal fine, le banche dati dell'Agenzia potranno essere integrate anche con informazioni esterne al proprio dominio, quali, ad esempio, quelle relative agli affitti

degli immobili contenuti nelle dichiarazioni presentate dagli utenti agli uffici dell'Agenzia delle entrate, o quelle fornite dai comuni e dall'Agenzia delle entrate per la verifica dei requisiti di ruralità degli immobili.

In tale ambito, sono stati rafforzati gli scambi di dati con gli enti della fiscalità e, in particolare, con l'Agenzia delle entrate, Equitalia e la Guardia di finanza, ai fini di una migliore e più rapida individuazione dei patrimoni immobiliari dei contribuenti.

Sul fronte degli enti esterni, si sottolinea la collaborazione con l'ISTAT e con i comuni che ha consentito, in occasione del censimento, la costituzione dell'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC), un'infrastruttura tecnologica e di servizi per la condivisione di informazioni sulle strade e sui numeri civici aggiornate e certificate dai comuni sull'intero territorio nazionale (si veda il paragrafo 5.5.1.).

Per quanto riguarda l'evoluzione dei servizi erogati, il canale telematico è ormai il canale primario attraverso il quale vengono forniti i servizi dell'Agenzia. È quindi naturale che su di esso vengano concentrati gli sforzi maggiori per l'innovazione dei servizi.

Nel corso dell'esercizio 2011, ad esempio, la procedura per la trasmissione e il trattamento del titolo telematico è stata attivata in ulteriori uffici, rispetto a quelli coinvolti dalla sperimentazione iniziale, per un totale di 17 reparti di pubblicità immobiliare. L'attivazione del servizio è stata completata a settembre 2012 su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, al fine di ampliare le modalità di pagamento telematico offerte agli utenti dei servizi telematici, è stato realizzato un progetto, in collaborazione con ABI – CBI, per l'effettuazione di bonifici bancari *on line*, direttamente dal portale SISTER dell'Agenzia; il servizio è stato attivato a titolo sperimentale dal mese di aprile 2012.

È stato realizzato e attivato anche il servizio di consultazione via mobile delle zone OMI georiferite, accessibile a chiunque, che consente di visionare i valori medi di mercato della zona nella quale ci si trova.

Sono state anche predisposte le procedure, relative agli adempimenti a carico dell'Agenzia, a supporto della trasmissione telematica del nuovo modello di successione e voltura catastale, che a maggio 2012 era in corso di definizione nell'ambito di un progetto congiunto con l'Agenzia delle entrate.

Sono state, infine, avviate attività di studio per la definizione delle modalità di riconoscimento e di accesso degli utenti non convenzionati, che consentiranno di ampliare, in un prossimo futuro, i servizi offerti ai semplici cittadini.

In prospettiva fondamentale anche il potenziamento della c.d. "cooperazione applicativa" tra gli Enti collaboranti, che consentirà l'interscambio di informazioni elaborabili e integrabili nei rispettivi sistemi e servizi, rispettando gli standard qualitativi e di sicurezza previsti dalle vigenti normative.

In tale ambito, è opportuno sottolineare che frequentemente gli Enti utilizzatori dei dati dell'Agenzia del territorio chiedono la trasformazione dei servizi di fornitura massiva, che è la forma iniziale di interscambio, verso modalità di colloquio più evolute che permettano di integrare in tempo reale, in modo puntuale e all'occorrenza, i dati di interesse. Ciò richiede l'armonizzazione delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dagli enti collaboranti oltre, ovviamente, alla trasformazione della propria componente organizzativa di supporto. Su questo fronte, gli standard tecnici di riferimento sono definiti dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

L'Agenzia del territorio ha da tempo adeguato la propria infrastruttura tecnologica per cogliere questa nuova opportunità e ha così aumentato le proprie

potenzialità in termini sia di servizi erogabili, sia di migliore fruizione del patrimonio informativo gestito.

I servizi di interscambio in cooperazione applicativa già operativi sono quelli utilizzati per il prelievo periodico dei dati (censuari e cartografici) da parte delle regioni per le attività istituzionali proprie o per conto dei comuni nei confronti dei quali esse operano quali intermediari tecnologici. Le collaborazioni con l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza ed Equitalia, illustrate in precedenza, sono esempi significativi della progressiva trasformazione delle modalità di colloquio verso forme evolute di "cooperazione applicativa".

Al riguardo, questa Commissione, nell'evidenziare, in particolare, l'assoluta rilevanza del patrimonio informativo gestito dalle Agenzie fiscali, ha in più occasioni auspicato la necessità di "moltiplicare gli accessi alle banche dati" evitando, invece, la moltiplicazione delle stesse. Deve essere, infatti, favorito lo sviluppo dei servizi attraverso l'interscambio delle informazioni esistenti e il potenziamento dei processi interamministrativi. In tal senso, saranno fondamentali le attività di controllo, sia sui flussi di alimentazione delle banche dati, sia sugli accessi, specialmente per i riflessi che essi possono eventualmente avere sulla *privacy*.

Attualmente, molte pubbliche amministrazioni chiedono all'Agenzia di poter condividere attività amministrative e regole tecniche standardizzate per la gestione di informazioni di reciproco interesse.

In questo ambito rientrano le richieste, sulle quali sono in corso approfondimenti, formulate da alcuni comuni per valutare la possibilità e le modalità di aggiornamento automatico della banca dati catastale, anche a seguito di segnalazioni di errori da parte dei comuni stessi, inerenti sia ai soggetti, sia agli oggetti.

L'Agenzia del territorio ha, inoltre, avviato una collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata al costante aggiornamento del Sistema Informativo del Demanio Marittimo.

Fra le esperienze più significative ormai mature vanno, altresì, ricordate le collaborazioni con alcuni enti della pubblica amministrazione centrale (ad esempio, l'AGEA), e con alcuni enti territoriali (ad esempio, le Province autonome di Bolzano e Trento, la Regione Friuli-Venezia Giulia).

Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha permesso la definizione di un *iter* interamministrativo che, a partire dalla dichiarazione relativa all'uso del suolo resa all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli, aggiorna in tempo reale la qualità di coltura associata alle particelle censite nella banca dati del catasto terreni dell'Agenzia.

Un altro esempio è quello rappresentato dalla collaborazione in corso con le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia per uniformare i flussi di aggiornamento derivanti da atti immobiliari, utilizzando, anche per i dati delle istanze tavolari, l'adempimento unico telematico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale.

Non sempre, tuttavia, tali soggetti, una volta coinvolti nella progettazione congiunta, sono in grado di avere una visione strategica generale.

Si ritiene che specifici interventi normativi finalizzati a definire chiaramente i ruoli dei diversi soggetti coinvolti possano far superare la predetta criticità.

Lo stesso "Portale per i comuni" viene utilizzato dagli Enti locali in misura poco significativa per le verifiche degli aggiornamenti catastali. Le ragioni del differente utilizzo dello stesso strumento possono essere di natura tecnica, organizzativa o politica.

ma meriterebbero uno specifico approfondimento che va oltre l'ambito di questo intervento.

A tale riguardo, la Commissione ritiene che le innovazioni tecnologiche o di processo non sono di per sé sufficienti ad assicurare la piena efficienza del sistema. Occorre, infatti, che le Amministrazioni finanziarie e gli Enti territoriali prendano sempre più coscienza dell'importanza di una piena collaborazione. Tutto ciò, anche in previsione dello sforzo richiesto all'Agenzia del territorio e ai comuni per l'attuazione della riforma del sistema estimativo catastale.

8.7. *Il pagamento dei servizi telematici erogati dall'Agenzia tramite bonifico on-line.*

Dal mese di aprile 2012 è stato attivato il nuovo servizio di pagamento tramite bonifico bancario *on-line*, sviluppato con il supporto del Consorzio CBI nell'ambito del più ampio accordo tra ABI e Agenzia del territorio. Questo nuovo servizio offre ai circa 100.000 utenti dei servizi telematici dell'Agenzia la possibilità di effettuare pagamenti *on-line* operando direttamente sul proprio conto corrente.

Con l'attivazione del servizio di pagamento tramite bonifico si completa la gamma delle modalità di pagamento *on-line* a disposizione dell'utente dei servizi telematici, che è così messo in condizione di poter scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigenze. Al luglio 2012 aderivano al servizio 50 istituti di credito facenti capo a diversi gruppi bancari.

Dal 2 aprile al 2 dicembre 2012 erano stati disposti 3.995 bonifici (pari ad € 2.313.951), il 16% dei quali sono stati rifiutati o per motivi tecnici o per motivi amministrativi.

Il valore medio per operazione di bonifico è passato da € 327 nel mese di aprile ad € 620 nel mese di dicembre.

La disponibilità all'uso degli importi disposti dagli utenti avviene nell'oltre 90 % dei casi entro quattro giorni lavorativi, incluso quello in cui è stato effettuato il bonifico.

Altri servizi di pagamento *on-line* esistenti, oltre a questo descritto, sono il pagamento attraverso il modello F24 telematico e quello effettuato utilizzando i servizi messi a disposizione da Poste Italiane sul proprio portale.

Il primo permette di accedere ai servizi telematici dell'Agenzia del territorio solo dopo l'avvenuto accredito delle somme versate sul proprio cassetto. Il tempo necessario affinché ciò avvenga è di circa dieci giorni.

Il secondo richiede una preventiva fase di accreditamento, non priva di difficoltà, e la cui gestione sfugge al controllo dell'Agenzia in quanto è a totale carico di Poste Italiane.

Il pagamento tramite bonifico *on-line* permette all'utente di operare direttamente attraverso la propria banca (ovviamente a condizione che questa abbia aderito al nuovo servizio), contando sui consolidati rapporti fiduciari.

9. LE ATTIVITÀ E I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

9.1. Il patrimonio informativo gestito dall'Agenzia.

L'Agenzia delle dogane, che svolge un ruolo rilevante nell'azione di contrasto all'evasione fiscale, dispone di un articolato sistema di banche dati, oggetto di un continuo processo di perfezionamento e miglioramento.

L'intera infrastruttura informatica si fonda su AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) che, operativo dal novembre 2003, è ancora oggi uno dei più avanzati sistemi informativi di ausilio all'attività delle dogane.

Nel 2011 sono state trattate dalle dogane italiane circa 14,5 milioni di dichiarazioni doganali (una dichiarazione ogni 1,5 secondi), di cui solo lo 0,9% presentato su carta. Nel 2012, su circa 15 milioni di dichiarazioni, la percentuale di quelle presentate su carta è inferiore allo 0,1%. Il controllo automatizzato delle dichiarazioni doganali permette di analizzarne il contenuto e di procedere allo svincolo delle merci in 2-5 minuti nel 95,4% dei casi. Si tratta dei casi in cui non è necessario un ulteriore controllo documentale, *scanner* o fisico, essendo sufficiente quello espletato dal sistema di analisi dei rischi. Il numero dei controlli decresce costantemente, mantenendone costante l'efficacia. Nel 2012 si è attestato al 4,32%, percentuale che comprende i controlli fisici, *scanner* e documentali effettuati al momento dello sdoganamento all'*import/export*.

Il complesso delle dichiarazioni doganali, degli elenchi INTRA (relativi agli scambi intracomunitari) e del settore accise, alimenta i *Datawarehouse* utilizzati per l'analisi dei flussi commerciali e per le attività di *intelligence*. Profili dedicati di consultazione dei *Datawarehouse* sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

AIDA si integra con FALSTAFF (*Full Automated Logical System Against Forgery and Fraud*), il sistema realizzato per raccogliere, valutare e collegare le informazioni concernenti il fenomeno della contraffazione e per ridiffonderle a ogni amministrazione che a vario titolo contribuisce all'azione di contrasto del fenomeno. FALSTAFF, grazie ad una base dati multimediale, consente inoltre al funzionario doganale l'immediato confronto tra le caratteristiche dei prodotti sospettati di essere contraffatti e quelle dei prodotti autentici.

Vi è poi la banca dati MATRIX che consente di verificare anche in tempo reale la compatibilità tra le immagini acquisite dagli *scanner* e le immagini di archivio relative al tipo di merce dichiarata.

Dal luglio 2009, questa importante base informativa, come si potrà vedere nei paragrafi successivi, è stata ulteriormente potenziata, al fine di rendere ancora più efficaci gli strumenti a disposizione dell'Agenzia delle dogane per l'assolvimento dei compiti ad essa affidati.

9.2. La digitalizzazione ad assetto dinamico delle dogane

Il sistema AIDA è stato integrato in linea con quanto previsto dal MASP (*Multi Annual Strategic Plan*) nel quadro del programma comunitario *e-customs*, adottato in applicazione dei Regolamenti CE n. 648 del 2005 e n. 1875 del 2006 (c.d. emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario), che hanno introdotto nuove misure finalizzate ad una comune gestione dei rischi sulla sicurezza riguardanti la movimentazione transfrontaliera delle merci.

Tali misure hanno come elemento centrale lo scambio di informazioni in formato elettronico, tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, al fine di pervenire ad un'applicazione armonizzata dell'analisi dei rischi e a un livello equivalente dei controlli di sicurezza nei vari Stati membri.

Ai fini della piena applicazione dell'“emendamento sicurezza” sono stati aggiornati i sistemi ICS (*Import Control System*), ECS (*Export Control System*), EORI (*Economic Operators Registration and Identification*) e RIF (*Risk Information Form*), entrati gradualmente in funzione dal 2009 e tutti, a pieno regime, dal 1° gennaio 2011 (fatte salve alcune deroghe previste nella fase di primo avvio dalla Commissione europea).

Il primo sistema permette, mediante l'utilizzo dei dati forniti con apposita dichiarazione sommaria di entrata (ENS) e/o notifica di arrivo, l'analisi dei rischi sulla sicurezza all'entrata delle merci nella Comunità.

Il secondo rende possibile l'analisi dei rischi sulla sicurezza delle merci in uscita dalla Comunità. Con l'entrata in vigore dell'operatività del sistema comunitario ECS in Italia, la notifica elettronica all'ufficio di esportazione dell'avvenuta uscita delle merci dalla Comunità ha sostituito il “visto uscire” annotato sulla copia cartacea della dichiarazione, liberando gli operatori dal fornire prova della non assoggettabilità ad IVA. Di conseguenza, i dati dell'*export* consultabili attraverso i *Datawarehouse* dell'Agenzia delle entrate sono aggiornati con le informazioni concernenti la regolare uscita delle merci dal territorio comunitario. Tale scambio informativo apre interessanti prospettive ai fini della lotta all'evasione e della contemporanea semplificazione degli adempimenti. Sono in corso le attività per integrare i processi con l'Agenzia delle entrate, al fine di rendere più tempestivi ed efficaci i controlli sulla costituzione e sull'utilizzo del *plafond* IVA.

Il sistema EORI consente l'identificazione univoca in tutta la Comunità dei vari soggetti, comunitari e non, indicati nelle varie dichiarazioni da presentare in dogana. A maggio 2012 erano registrati in Italia 635.029 EORI su un totale di 3.165.057 soggetti a livello europeo.

Di notevole rilievo è anche l'attribuzione dello *status* di soggetto AEO (*Athorized Economic Operator*), quale figura di operatore affidabile cui concedere benefici in termini di procedure e controlli doganali e di sicurezza. Dal 1° luglio 2009 al maggio 2012 sono state rilasciate 568 certificazioni AEO su un totale di circa 10.000. Per questo tipo di certificazioni l'Italia si colloca nell'Unione europea al quinto posto, dopo Germania, Paesi Bassi, Francia e Polonia. Tra i benefici concessi agli AEO si segnala come particolarmente rilevante la facoltà esercitabile dal 3 luglio 2012 di poter effettuare le operazioni di esportazione in procedura di domiciliazione H23 (dalle 01.00 alle 24.00) per 365 giorni all'anno.

Vi è, infine, il sistema elettronico di collegamento RIF per lo scambio di informazioni sui rischi e sui risultati positivi dei controlli per la condivisione e l'utilizzo di tali dati, da parte di ciascuno Stato, nell'analisi dei rischi.

Al riguardo, va evidenziato come la politica complessiva delle istituzioni comunitarie sia ormai orientata verso l'integrazione dei controlli doganali sulla *security and safety* con quelli tradizionali di tipo tributario.

In Italia, a differenza di quanto verificatosi in altri Stati membri, è stata data piena applicazione a tali principi, attuando un nuovo circuito di controllo automatizzato basato sul “CRM” (*Common Risk Criteria*), al fine di analizzare il rischio legato alla *safety and security* per merci in entrata e in uscita dal territorio doganale comunitario.

Questa nuova tipologia di controlli si viene ad affiancare al preesistente Circuito doganale di controllo.

Gli obblighi previsti dalle norme comunitarie sono stati, inoltre, declinati a livello nazionale trasformando i vincoli da esse previsti in un'occasione per procedere ad una semplificazione delle procedure. In un'ottica di integrazione dei processi, la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata/uscita (ENS, EXS) è stata collegata e integrata con quella dei *Cargo Manifest*. Ciò ha consentito di pervenire, tra il 2009 e il 2011, alla totale telematizzazione dei Manifesti Merci in Arrivo e dei Manifesti Merci in Partenza, via nave e via aereo, gettando le basi per ulteriori semplificazioni strutturali attuate attraverso i progetti "Sportello Unico Doganale", "Il Trovatore" e il "Preclearing".

9.2.1. Lo Sportello Unico Doganale

La scelta del porto/aeroporto presso il quale effettuare le attività di imbarco/sbarco, oltre che da valutazioni logistiche, è fortemente influenzata anche dai tempi e costi di sbarco e di introduzione delle merci nel mercato.

Costi e tempi sono il risultato dell'interazione tra tutti gli attori coinvolti a vario titolo nel "momento doganale", ovvero dell'insieme dei processi di pertinenza doganale e di altri soggetti (ad esempio, Autorità Portuale, terminalisti, Guardia di finanza, Capitaneria di Porto, Servizio di Sanità Marittima, Servizio Veterinario, Servizio Fitopatologico, Corpo Forestale, Agenzie Marittime, Case di Spedizione, Spedizionieri Doganali).

La frammentazione del processo di sdoganamento può, infatti, comportare il controllo anche di un massimo di settanta diversi documenti (fatture, licenze per *import* ed *export*, autorizzazioni, certificati fitosanitari e veterinari). Ciò ha inevitabilmente riflessi sull'attesa dell'esito dei controlli esercitati da circa venti diversi enti e soggetti che, in assenza di un efficace coordinamento tra di essi, può avere consistenti ricadute sui costi per le imprese.

Per queste ragioni, su proposta dell'Agenzia delle dogane è stato istituito in Italia, secondo quanto stabilito dalla legge 4 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), lo Sportello Unico Doganale, che è stato poi introdotto anche nell'ordinamento comunitario con il Regolamento n. 648 del 2005.

Con lo Sportelli Unico l'amministrazione doganale ha una funzione di coordinamento e di controllo del complesso delle informazioni e dei dati necessari allo sdoganamento delle merci. Con il D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242 "Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2011, n. 10 sono state adottate le relative disposizioni applicative.

Con tale provvedimento si obbligano le diciotto Amministrazioni coinvolte ad integrare i processi di competenza, di cui rimangono titolari, offrendo a cittadini ed imprese un unico Sportello. Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione doganale si effettua il controllo della documentazione a suo corredo (ad esempio, i certificati), accedendo alle basi dati delle amministrazioni che li hanno emessi. Questa "digitalizzazione" dei documenti cartacei, consente una drastica riduzione dei costi e dei tempi per l'effettuazione dei controlli (il *container* viene controllato una sola volta e in tempi definiti) e un miglioramento della qualità e dell'efficacia dei controlli.

Lo Sportello Unico Doganale è la declinazione operativa degli “auspici” contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale e ribaditi dal decreto semplificazione.

Le imprese sono tenute ad adeguarsi a iniziative, spesso divergenti, di “digitalizzazione di adempimenti” che non sempre garantiscono un effettivo risparmio di tempi e costi. Lo Sportello Unico Doganale, attuando “una regia di convergenza”, fornisce un metodo operativo per giungere nel breve periodo a sostanziali semplificazioni e riduzioni dei costi, possibili solo attraverso una stretta collaborazione tra le Amministrazioni indirizzata ad una digitalizzazione coordinata e integrata dei procedimenti di rispettiva competenza.

Lo Sportello Unico mette fine ai numerosi adempimenti amministrativi ai quali le imprese erano tenute a causa dell’eccessiva segmentazione dei controlli tra le Amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, si ricorda che, in Italia, per importare e/o esportare, gli operatori nazionali sono obbligati a trasmettere fino a 68 istanze a 18 Amministrazioni, cui sono inviate informazioni e dati spesso simili o addirittura identici nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze e i nulla osta necessari.

Lo Sportello Unico è divenuto operativo dal 2008 con il Ministero dello sviluppo economico per il trattamento dei titoli AGRIM (importazione di prodotti agricoli) ed AGREX (esportazione di prodotti agricoli) e dal 2011 con il Ministero degli affari esteri per il trattamento delle licenze per l’importazione/esportazione dei materiali di armamento.

Entro il 2012 sarà operativo anche con il Ministero della salute e tratterà circa l’80% dei certificati/nulla osta collegati alle dichiarazioni doganali.

Le opportunità offerte dallo Sportello Unico Doganale rivestono anche un ruolo fondamentale nel settore dei trasporti e della logistica.. Si ricorda al riguardo che tra le cinquantuno azioni prioritarie identificate dal Piano Nazionale della Logistica al primo posto si colloca proprio lo Sportello Unico Doganale.

9.2.2. Il “Trovatore”

Il trasporto marittimo, più economico, affidabile e meno inquinante, interessa circa il 70% del totale delle scambi e del transito di merci tra l’UE e il resto del mondo ed è pari a circa 2 miliardi di tonnellate.

Il potenziamento delle autostrade del mare è uno degli interventi ritenuti prioritari dalla Commissione Europea al fine di potenziare l’intero sistema dei trasporti, con particolare riguardo agli assi del Mar Baltico, dell’Arco Atlantico, dell’Europa sud orientale e del Mediterraneo occidentale.

L’Italia ha una posizione geografica strategica che ha da sempre favorito le relazioni commerciali verso l’area occidentale e orientale. Tuttavia, solo una maggiore attenzione alla portualità e all’intermodalità di un sistema dei trasporti integrato (ferro, gomma, acqua, aria), con una diversificazione delle direttrici di traffico e di specializzazione merceologica, consentirà all’Italia di reinserirsi a pieno titolo e in modo concorrenziale nella rete di trasporto transeuropea. L’adeguamento degli assetti infrastrutturali dei porti (fondali, banchine, spazi a terra, connessioni stradali e ferroviarie), l’ampliamento dell’offerta intermodale su ferro e gomma, lo sviluppo delle

aree industriali limitrofe al porto per l'attivazione di seconde e terze lavorazioni, rappresentano solo alcuni degli aspetti da mettere in pratica.

Oltre al perfezionamento tecnologico e strutturale delle diverse realtà portuali italiane, la razionalizzazione ed il potenziamento dell'offerta portuale passa inevitabilmente anche per una maggiore capacità del sistema porto di "essere in rete". I modesti spazi a disposizione per lo stoccaggio e la necessità di tempi di sdoganamento più veloci rappresentano le maggiori difficoltà da superare. Occorre quindi adottare soluzioni che consentano alla realtà portuale di integrarsi con una rete logistica più ampia ed efficiente.

Il trasporto intermodale (aria – acqua – ferro – gomma) deve diventare parte integrante delle soluzioni proposte, poiché se la merce viene sistemata presso la fabbrica o presso il magazzino di uno spedizioniere in uno specifico contenitore (ad esempio, un *container*), da dove non viene spostata fino al raggiungimento della destinazione finale, si evitano manipolazioni intermedie, con evidenti riduzioni del rischio di danneggiamento del contenuto, del costo di trasbordo tra mezzi di tipo diverso e una maggiore velocità del trasporto stesso.

Lo sviluppo dei porti italiani dipende in modo cruciale da investimenti ingenti in infrastrutture materiali, tecnologiche e logistiche.

Lo sviluppo delle infrastrutture immateriali richiede investimenti molto più contenuti e offre la possibilità di ottenere nel brevissimo periodo notevoli benefici. Inoltre, processi informatici standardizzati possono facilitare la diffusione delle conoscenze sulle regole e sulle opportunità aperte e stimolare l'investimento in innovazione.

Infrastrutture immateriali e processi innovativi sono in corso di realizzazione nell'ambito del progetto il "Trovatore", che nasce dall'accordo di collaborazione con il CCR (Centro Comune di Ricerca) della Commissione europea ed è finalizzato ad individuare soluzioni innovative basate su tecnologie a radiofrequenza (RFID) per suggellare i container e controllarne a distanza la movimentazione.

L'accordo prevede la diffusione e la promozione dei risultati ottenuti a livello internazionale.

Le fasi di sperimentazione del progetto si sono concluse positivamente e hanno riguardato il corridoio su strada Livorno/Prato e la tratta ferroviaria Genova – Rivalta Scrivia. Sono stati verificati "sul campo" i nuovi processi telematici di controllo, che hanno confermato i benefici individuati nello studio di fattibilità e consistenti nel controllo istantaneo dei container autorizzati all'ingresso/uscita negli spazi portuali e negli interporti e nella rilevazione istantanea dell'effrazione del sigillo e nel monitoraggio della movimentazione del container tramite stazioni di lettura mobili e fisse.

Il "Trovatore" è stato impostato nella prospettiva di estendere la rete di controllo per la movimentazione dei container anche oltre i confini comunitari e, in particolare, per supportare il corridoio telematico Genova-Tianjin.

Qualora i container in partenza da Tianjin siano dotati di sigilli RFID compatibili con le stazioni di rilevamento di Genova, le procedure di controllo saranno estremamente semplificate e velocizzate. Il risparmio di tempo rispetto a Rotterdam è di cinque giorni di navigazione e il fatto di poter contare su procedure più snelle farà risparmiare ulteriore tempo.

Nel 2009 è stato, inoltre, siglato un accordo di collaborazione tra UIRNet e Agenzia delle dogane, per monitorare in tempo reale i container con sigilli tradizionali